



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
13^a Seduta
Lunedì 4 luglio 2022

Deliberazione n. 89 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati; pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 21, astenuti 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 7 luglio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 89 del 4 luglio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2020, N. 21

(ISTITUZIONE CONSORZIO COSTA DEGLI DEI)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2022.

Reggio Calabria, 7 luglio 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta a modificare gli articoli 2 e 7 della legge regionale 19 novembre 2020, n.21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei), al fine di rendere la procedura di approvazione dello statuto del Consorzio, ivi disciplinata, più snella e meno farraginoso.

L'intervento di novellazione prevede l'abrogazione della norma transitoria di cui all'articolo 7, il quale statuisce espressamente che lo statuto del Consorzio Costa degli Dei venga approvato con successiva legge regionale. La norma, infatti, appesantisce l'iter procedurale di approvazione del suddetto statuto, implicando che ogni successiva modifica dello stesso richieda l'approvazione di una nuova legge regionale di modifica ad hoc.

L'abrogazione della disposizione rubricata impropriamente quale "norma transitoria", in quanto condiziona ogni eventuale modifica e/o perfezionamento dello statuto successivo alla prima approvazione, richiede la riformulazione del comma 2 dell'articolo 2, eliminandovi il rinvio, per l'adozione dello statuto, "ai sensi dell'articolo 7" e, per l'entrata in vigore dello stesso, della "previa approvazione dei consigli comunali".

La nuova formulazione, invece, prevede in maniera più semplice e lineare che sia l'assemblea ad approvare lo statuto del Consorzio, rendendo inutiliter data e sovrabbondante la previsione della previa approvazione dei consigli comunali.

La presente legge si compone di quattro articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.21/2020, sostituendo le parole "adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali", con le seguenti: "è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4"; inoltre, abroga l'articolo 7, impropriamente rubricato quale norma transitoria.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della l.r. 21/2020, disciplinando l'assemblea degli Enti consorziati che, nella fase di avvio del Consorzio è chiamata ad approvare lo Statuto dell'Ente. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede l'invarianza finanziaria della presente legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.

L'articolo 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che



Consiglio regionale della Calabria

mirano a modificare gli articoli 2 e 7 e sostituire l'articolo 4 della legge regionale n. 21/2020 al fine di snellire l'iter di approvazione dello Statuto del Consorzio Costa degli Dei.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Apporta modifiche di carattere ordinamentale al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 21/2020, sostituendo le parole “, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali”, con le seguenti: “è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4”; inoltre, abroga l'art. 7, impropriamente rubricata quale norma transitoria.	//	//	0,00 €
2	Sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 21/2020, disciplinando l'assemblea degli Enti consorziati che, nella fase di avvio del Consorzio è chiamata ad approvare lo Statuto dell'Ente. La modifica ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale	//	//	0,00 €
3	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge in considerazione della natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

4	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico della Regione.	//	//	0,00 €
---	--	----	----	--------

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale				

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche agli articoli 2 e 7 della l.r. 21/2020)

1. La legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole “, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali”, sono sostituite dalle seguenti: “è redatto e approvato, nel rispetto delle leggi vigenti, dall'assemblea di cui all'articolo 4”;

b) l'articolo 7 è abrogato.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 21/2020)

1. L'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Assemblea)

1. L'assemblea consortile è composta dai rappresentanti degli enti associati di cui all'articolo 1, nella persona del sindaco, o di suo delegato, e di due consiglieri, indicati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza consiliare. Le nomine sono effettuate dai rispettivi consigli comunali entro il 31 ottobre 2022.

2. La prima assemblea del Consorzio, convocata in via straordinaria, entro il 31 dicembre 2022, dal sindaco, o suo delegato, del comune con il maggior numero di abitanti, è dedicata all'approvazione dello statuto del Consorzio.

3. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei comuni di cui all'articolo 1 e approva lo statuto del Consorzio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.